

(N. 1883)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERGMANN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1951

Ordinamento dell'apprendistato.

ONOREVOLI SENATORI. - Da anni si invoca nei congressi e si promette nei discorsi una legislazione sulla istruzione professionale, sull'artigianato, sugli apprendisti. Ma la complessità della materia e la molteplicità degli interessi hanno finora ostacolato le provvidenze desiderate e perfino la discussione di vari disegni di legge presentati.

L'ordinamento dell'apprendistato può, secondo il proponente, venire studiato e deliberato staccandolo dagli altri temi i quali vi sono connessi, è vero, ma potranno essere più agevolmente affrontati dopo questo, che ben può costituirne la base, perchè il buon operaio si fa soprattutto nell'officina. Oggi i giovani lavoratori, uscendo dalla scuola, non hanno aperta una via regolare per apprendere un mestiere; così che molti di essi arrivano ai 18 anni esposti al pericolo della disoccupazione che dovunque colpisce a preferenza i non qualificati.

L'apprendistato è, o sembra, tuttora regolato da un regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, in fatto poco o nulla applicato; esso verrà sostituito dal presente disegno di legge, se questo avrà l'onore della approvazione.

* * *

L'articolo 1 con la definizione dell'apprendista (occupato in una azienda con lo scopo di imparare) ne determina l'età dai 14 ai 18 anni, aggiungendo una transitoria estensione ai 20.

L'oggetto della legge viene limitato alle aziende industriali o artigiane o commerciali. Per l'agricoltura si provvederà separatamente allo scopo di rendere più spedito il cammino.

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono il principio della libertà nella iscrizione e nella assunzione degli apprendisti; principio che potrà essere limitato in date condizioni e con certe garanzie secondo l'articolo 7.

* * *

Norme fondamentali sono gli articoli 4, 5, 6 e 7 nei quali viene affidata l'esecuzione della legge alle Amministrazioni provinciali.

Si tratta innanzi tutto di una prudente ottemperanza agli articoli 117 e 118 della Costituzione; l'uno che include l'istruzione artigiana e professionale fra le materie assegnate alla Regione, l'altro secondo il quale le funzioni amministrative per le materie regionali spettano alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Ottemperanza prudente: in primo luogo perchè questa materia dell'apprendistato è quanto altra mai appropriata alla attività locale; in secondo luogo perchè viene disposto che essa si attuerà in collaborazione con gli Uffici provinciali del lavoro (articoli 2, 3, 13, 14 e 17) e sotto la vigilanza dell'Ispettorato del lavoro (articolo 16); in terzo luogo perchè si concede espressamente la riserva di ricorso al Ministro contro le deliberazioni dell'Amministrazione provinciale (articolo 4).

In ogni modo il fatto che il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, sia rimasto inapplicato dove non esistono iniziative di organizzazioni o di singole industrie è da se stesso eloquente. Non basta disporre solo generici precetti e divieti quando si tratta di attività che hanno bisogno di molteplici collaborazioni per superare inerzie ed ostacoli.

Intorno al problema dell'apprendistato occorre chiamare le energie locali, in primo luogo sindacali e culturali, finora condannate al dispendio infruttifero di tante sane aspirazioni e di pregevoli studi. Queste energie, di sindacati, di produttori e di dirigenti, debbono essere riunite e controllate e l'ente più adatto a questa urgente necessità sociale appare la Provincia, non escludendo, s'intende, il Comune dove lo possa.

Le Amministrazioni provinciali hanno dato in genere ottima prova anche in funzioni tecniche e amministrative spesso lontane dall'interessamento popolare quali la manutenzione stradale e le opere di assistenza sanitaria: tanto più sembrano adatte, in questo campo così vicino e al lavoro e alla scuola, a promuovere, a stimolare le energie locali, a premiarle, a redarguirle ove occorra.

Esse dovranno porre ogni cura (articolo 5) nello stabilire norme che si adattino volta a volta alle tradizioni, ai gusti, al progresso, non solo invogliando i giovani a diventare apprendisti e gli imprenditori alla loro assunzione, ma correggendo le disarmonie dove sia possibile e curando le iniziative atte a conciliare i gusti dei produttori e quelli dei consumatori vicini e lontani.

È accordata la facoltà (necessaria specie per le Province maggiori) di delegare l'organizzazione ad una speciale Commissione tecnica (articolo 6).

Viene altresì decentrata (articolo 7) la determinazione delle eventuali deroghe al principio della libertà di assunzione, non solo per la necessaria conoscenza dei bisogni e per il fecondo controllo popolare, ma anche in considerazione delle grandi differenze naturali, economiche, stagionali. Viene infine consentito, dove ne ricorra l'opportunità, di ammettere ragazzi ad un preapprendistato, adatto specialmente ai mestieri che richiedono più lunga preparazione.

Se anche solo un terzo delle Amministrazioni provinciali provvederà ad agire sollecitamente secondo questa legge, sarà tanto di guadagnato per il Ministero del lavoro, che dovrà provvedere solo per le Province ritardatarie e lo potrà fare con maggiore efficacia ed esperienza.

La 24^a Sessione del Bureau International du Travail (1938) dedicata all'insegnamento professionale e all'apprendistato, poneva come base, d'accordo con la Conferenza internazionale del lavoro del 1935, l'apprendistato e l'insegnamento professionale fino ai 18 anni e concludeva per il più largo decentramento come necessità inderogabile nella loro organizzazione.

L'apprendistato in particolare, risulta da quegli studi, fiorisce dove ha carattere associativo e professionale con tutela e direzione da parte degli enti locali e una semplice opera di controllo e di aiuto da parte dei governi. Così è regolato l'apprendistato in Francia, in Austria, in Belgio e in Inghilterra e ancora più tipicamente in Svizzera, dove la legge del 1930, limitata all'apprendistato, pone norme salde ma di carattere generale, lasciando ai singoli Cantoni la responsabilità di tutta la

organizzazione. Anzi il Belgio ha recentemente riordinato i corsi di qualificazione accoppiandoli al lavoro di apprendistato in officina secondo l'esempio della legge svizzera. Anche negli Stati Uniti d'America e in Australia vi è un'organizzazione per l'apprendistato in ciascuno degli Stati e un organismo federale di controllo e di aiuto; in quei Paesi è fondamentale la distinzione fra l'operaio qualificato e quello senza apprendistato regolare.

Questo criterio di adattamento locale e di largo ricorso a competenti sul posto per categorie ristrette risulta confermato dalle risposte dei Governi su apposito questionario, analizzate nella 25ª Sessione del B. I. T. (1939). Tutti raccomandano specializzazione e collaborazione locale fra imprenditori, associazioni operaie e autorità.

* * *

Circa i doveri dell'apprendista e quelli dell'imprenditore gli articoli 8 e 9 sono ispirati al citato decreto 21 settembre 1938 e a qualche legge di altri Paesi: essi tendono ad evitare lo sfruttamento ed a garantire un insegnamento effettivo.

Gli articoli 10 e 11 logicamente svolgono il principio del decentramento stabilito all'articolo 4: per i corsi occorre vigilare sul posto che essi siano e si conservino efficienti; circa la durata dell'apprendistato (che sarà da uno a tre anni) è ovvio che il criterio varia secondo i singoli mestieri e le esigenze locali. Si presta in ogni modo espresso riconoscimento ai contratti collettivi di lavoro.

* * *

Particolare importanza ha l'articolo 12 che potrebbe dirsi il secondo pilastro della legge: esso accoglie una conclamata aspirazione, riconoscendo negli oneri fiscali e sociali uno dei maggiori ostacoli all'assunzione di apprendisti (che nei primi mesi richiedono maggiori cure, poco rendono e talora guastano) e una delle più gravi minacce di esaurimento dell'artigianato. Si tiene fermo l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni.

È parso opportuno dare norme circa il contratto che deve essere scritto ed il suo scioglimento: esse sono (articoli 13, 14 e 15) analoghe a quelle felicemente in atto secondo la

legge svizzera, con i necessari adattamenti al presente disegno di legge.

Non occorrono chiarimenti circa i poteri dell'Ispettorato (articolo 16) e le disposizioni penali (articolo 17), analoghe a quelle del decreto 21 settembre 1938.

Vengono poi (articoli 18, 19, 20) le norme sugli esami di qualificazione e sul titolo di operaio qualificato. Non si è contemplata in questo disegno di legge la successiva specializzazione, destinata a quei lavoratori che, ottenuta la qualificazione e compiuto per un certo periodo, per esempio, un triennio, l'esercizio della loro arte o del loro mestiere, intendono presentarsi a nuovi esami per ottenere il titolo superiore, ad esempio, il muratore che diventa cementista, il tornitore che sale a tornitore di precisione. Questa esigenza, pure sentita, richiede la soluzione di più delicati problemi relativi alle scuole ed agli esami. Qui si vuole, come già enunciato, fare una legge semplice e fondamentale che possa camminare spedita. Camminare e aprire la via alle altre leggi, lungamente attese, sulle scuole professionali, sull'artigianato e sulle sue ben note e fondate aspirazioni.

* * *

Da ultimo, occorre una disposizione di ordine finanziario, che si propone con l'articolo 21. Essa è concepita nei limiti strettamente necessari, riferita cioè solo ai corsi ed agli esami.

Ritiene infatti il proponente che le Amministrazioni provinciali sapranno provvedere a mezzo di un assessore e delle opportune Commissioni alla parte organizzativa in collaborazione con le associazioni sindacali delle varie categorie di attività produttive locali. Un aiuto appare invece indispensabile per i corsi e per gli esami, almeno finché le Amministrazioni provinciali si trovano nella transitoria situazione finanziaria attuale.

A questa esigenza fondamentale dei corsi e degli esami di qualificazione (garanzia nazionale anche del valore del titolo) si propone di provvedere con la metà dei mezzi attualmente destinati ai corsi di riqualificazione.

Si tratta in sostanza di sostituire la cura preventiva (apprendistato e regolare qualifi-

cazione dei giovani) alla cura assistenziale che costituisce una pregevole ma occasionale, dispendiosa e spesso meno efficace riparazione del male costituito dalla disoccupazione.

L'importanza di una qualificazione tempestiva e regolare non ha bisogno di illustrazione: è una esigenza economica e morale insieme. Compiere questo sforzo, mobilitando tutte le possibili energie locali, significa

lottare insieme per la dignità del lavoro e per i due maggiori obiettivi della nostra economia: il miglioramento della produzione riducendone i costi con l'affinata capacità, anche ai fini della esportazione; la preparazione di lavoratori destinati ad una più elevata emigrazione, senza depauperare delle loro preziose energie l'efficienza dell'industria nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Definizione.

Apprendista è, ai fini della presente legge, il giovane di età fra i 14 e i 18 anni, occupato in un'azienda industriale o artigiana o commerciale con lo scopo di imparare un'arte od un mestiere.

Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge è consentita l'assunzione di apprendisti anche fra i 18 ed i 20 anni.

Art. 2.

Inscrizione.

Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi nell'elenco apposito che verrà tenuto dall'Ufficio provinciale del lavoro, presentando il certificato di compimento della 5ª classe elementare. L'iscrizione può essere fatta da chi esercita la patria potestà sull'aspirante.

Art. 3.

Assunzione.

Qualunque imprenditore può assumere apprendisti, inscrevendosi al medesimo ufficio.

Art. 4.

Autorità competente.

Le Amministrazioni provinciali sono competenti per quanto riguarda l'esecuzione della presente legge.

Contro le deliberazioni delle Amministrazioni provinciali è ammesso il ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 5.

Compiti della Provincia.

L'Amministrazione provinciale deve curare che questa legge venga applicata dovunque le condizioni economiche lo consentano.

Essa deve promuovere, aiutare e coordinare le iniziative di Comuni, di Consorzi e di privati e provvedere direttamente ove esse manchino o vengano a mancare.

Art. 6.

Commissione provinciale.

L'Amministrazione provinciale può delegare le funzioni organizzative ad una Commissione provinciale per gli apprendisti, la quale deve comprendere, oltre a imprenditori e lavoratori, anche persone esperte dell'insegnamento professionale.

Art. 7.

Disciplina.

L'assunzione dell'apprendista è di regola volontaria da ambe le parti, salvo quanto verrà disposto dall'Amministrazione provinciale, secondo le condizioni locali o quelle di determinate aziende, con l'intervento delle rispettive associazioni di imprenditori e di lavoratori per ciascun ramo di attività.

L'Amministrazione provinciale può togliere, anche temporaneamente, la facoltà di tenere apprendisti nell'azienda che non risulti dotata delle capacità necessarie a dare all'apprendista

un'accurata formazione professionale senza esporlo a danni fisici o morali.

L'Amministrazione provinciale può consentire per determinate aziende l'assunzione di giovani fra i 12 e i 14 anni per un periodo di preapprendistato, determinandone le modalità a norma della presente legge.

Art. 8.

Doveri dell'apprendista.

L'apprendista deve obbedire all'imprenditore o alla persona da esso incaricata della sua formazione professionale, eseguire con diligenza i lavori affidatigli, rispettare il segreto professionale e comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'azienda.

L'apprendista deve frequentare i corsi professionali secondo le disposizioni che verranno date in materia dalla Amministrazione provinciale.

Art. 9.

Doveri dell'imprenditore.

L'imprenditore deve curare o fare curare dai suoi dipendenti l'addestramento pratico dell'apprendista; non deve sottoporlo a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti all'arte o mestiere oggetto dell'apprendistato.

L'imprenditore deve curare che l'apprendista frequenti i corsi secondo gli orari e le modalità che verranno stabiliti dall'Amministrazione provinciale.

Art. 10.

Corsi.

L'Amministrazione provinciale stabilirà quali siano i corsi da frequentare per ciascuna località nonchè le norme orarie e disciplinari modificando le relative disposizioni quando nuovi corsi vengano istituiti o taluni vengano soppressi.

Art. 11.

Durata dell'apprendistato.

La durata dell'apprendistato per ciascun ramo di attività e per ciascuna località, con ogni altra norma sull'orario giornaliero e set-

timanale nonchè sul periodo di prova, verrà fissata dall'Amministrazione provinciale nei modi stabiliti dall'articolo 7 e tenendo conto dei contratti collettivi di lavoro.

Nello stesso modo verranno fissate le norme per le retribuzioni e le pene.

Art. 12.

Tributi.

Nessun tributo centrale nè locale, nè alcun tributo di previdenza o affine, può essere imposto al datore di lavoro a motivo dell'assunzione di apprendisti e dell'opera da essi prestata, salvo l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 13.

Contratto.

Il contratto di apprendistato deve essere stipulato per iscritto, in carta libera, secondo forme semplici stabilite dall'Amministrazione provinciale.

È fatta eccezione per l'apprendista assunto dal genitore o da chi esercita su di lui la patria podestà; egli deve però entro due mesi dall'inizio del rapporto darne notizia scritta allo Ufficio provinciale del lavoro.

Art. 14.

Requisiti del contratto.

Il contratto di apprendistato deve contenere:

a) nome e cognome dell'apprendista, data e luogo di nascita e di residenza, nome e cognome, indirizzo e professione del padre o del rappresentante legale;

b) nome e cognome dell'imprenditore o della ditta assuntrice e località di svolgimento dell'apprendistato;

c) indicazione dell'arte o mestiere che l'apprendista deve imparare;

d) data di inizio e durata del periodo di prova e dell'apprendistato;

e) riferimento alle disposizioni provinciali ovvero, in quanto esse manchino, indi-

cazioni circa l'orario, il salario, il mantenimento, i corsi professionali e le ferie.

Art. 15.

Scioglimento.

Il contratto di apprendistato può essere sciolto con preavviso scritto, di durata da stabilirsi dall'Amministrazione provinciale. Nei modi stabiliti dall'articolo 7 potranno altresì stabilirsi i casi di scioglimento in tronco per gravi motivi.

Art. 16.

Vigilanza.

All'Ispettorato del lavoro è affidata la vigilanza sullo svolgimento dei contratti di apprendistato, sulla capacità degli imprenditori e dei loro incaricati, sul modo di svolgimento dell'istruzione, sulle attitudini dell'apprendista e sul suo profitto, sulla disciplina e sull'incremento dell'apprendistato nelle varie località.

Art. 17.

Disposizioni penali.

Gli imprenditori o coloro che li rappresentano sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000 per le contravvenzioni alle disposizioni regolanti l'età degli apprendisti o la loro assunzione attraverso gli Uffici provinciali del lavoro; o per la mancata vigilanza sull'obbligo degli apprendisti di frequentare i corsi professionali nei modi stabiliti dall'Amministrazione provinciale.

Art. 18.

Esami.

Compiuto il periodo di apprendistato stabilito, l'apprendista può presentarsi agli esami di qualificazione.

Può presentarsi agli esami anche l'apprendista che, prima dell'entrata in vigore della presente legge o durante i primi due anni da

essa, abbia lavorato in un'azienda per il doppio del tempo di apprendistato stabilito a norma dell'articolo 11 per la sua arte o professione, ovvero abbia seguito corsi di insegnamento professionale.

Art. 19.

Organizzazione degli esami.

L'Amministrazione provinciale provvederà ad organizzare esami di apprendistato presso scuole professionali o associazioni professionali e stabilirà le norme e le modalità relative, anche a mezzo della Commissione prevista all'articolo 6 e in ogni caso seguendo le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge.

Art. 20.

Attestato.

Chi ha superato l'esame di apprendistato riceve un attestato di capacità rilasciato dall'Amministrazione provinciale.

L'attestato di capacità viene iscritto sul libretto di lavoro e dà diritto al titolare di chiamarsi operaio qualificato: per esempio tornitore qualificato, sarta qualificata.

Art. 21.

Fondi.

Le spese incombenti all'Amministrazione provinciale per la frequenza degli apprendisti ai corsi professionali e per gli esami di qualificazione verranno rimborsate dal Ministero del lavoro, destinando a tale fine un fondo costituito dalla metà dei mezzi assegnati dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 per i corsi di riqualificazione dei disoccupati.

Art. 22.

Abrogazione.

Il regio decreto-legge 21 settembre 1938 n. 1906 (Disciplina dell'apprendistato) è abrogato. Sono pure abrogate le disposizioni di altre leggi in contrasto con la presente.